

## RELAZIONE TECNICA

### Decreto-Legge recante “Ulteriori misure in materia di trattamento di integrazione salariale”

#### Premessa

Le informazioni sulle ore effettivamente integrate rispetto alle ore autorizzate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione non sono ancora pienamente disponibili. Il complesso delle 1,7 milioni di ore autorizzate fino al 31 maggio 2020 (incluse quelle per aziende coperte da strumenti ordinari di integrazione salariale nei limiti di durata previsti dal d.lgs. 148/2015) distribuite per mese di competenza con il metodo del *pro-rata temporis* permette di stimare il numero di unità di lavoro equivalenti (dividendo per il numero mensili di ore lavorabili pari a 173) per ciascun mese come evidenziato nel seguente prospetto. Nel mese di aprile si registrano poco meno di 4,6 milioni di beneficiari full time equivalenti.

#### Ore autorizzate dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020 con causale 'emergenza covid-19' per mese di competenza

Mese	CIG ordinaria	CIG deroga	Fondi di solidarietà	Totale ore autorizzate	Unità di lavoro equivalenti
gennaio	-	-	-	-	-
febbraio	396.946	259.793	2.515.270	3.172.008	18.335
marzo	185.188.292	69.863.630	130.916.918	385.968.839	2.231.034
aprile	443.719.385	122.202.046	223.256.400	789.177.831	4.561.722
maggio	277.075.990	69.341.329	112.015.106	458.432.425	2.649.898
giugno	16.567.750	10.560.613	7.632.350	34.760.713	200.929
luglio	898.344	683.264	432.042	2.013.651	11.640
agosto	138	28.840	8.266	37.244	215
settembre	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>923.846.845</b>	<b>272.939.515</b>	<b>476.776.351</b>	<b>1.673.562.711</b>	

Le evidenze dei pagamenti diretti dell'Istituto e dei dati relativi ai conguagli mostrano per il mese di marzo un numero di beneficiari degli interventi di integrazione salariale pari a 3,7 milioni di cui 2,2 a pagamento diretto dell'Istituto.

Per il mese di aprile 2020 - mese che dovrebbe registrare il maggior numero di soggetti beneficiari considerato il periodo di lock-down - si registrano 2,6 milioni di beneficiari a pagamento diretto e si stimano 2,5 milioni di beneficiari a conguaglio (il dato non è ancora disponibile considerati gli interventi di posticipo degli adempimenti contributivi previsti dai decreti-legge 9 e 18 del 2020). Si consideri inoltre che i beneficiari includono anche i lavoratori con provvedimenti ordinari di cassa integrazione non finanziati dai provvedimenti dei decreti-legge 23 e 34 del 2020.

Dalle evidenze dei pagamenti diretti si rileva inoltre che il numero di ore integrate per i mesi di marzo 2020 e di aprile 2020 sono rispettivamente mediamente pari a 73 e 109. Quindi anche per il mese di aprile, mese in cui ci si aspetta il maggior ricorso all'integrazione salariale, l'utilizzo sembra essere parziale e pari al 63% delle ore effettivamente fruibili.

Infine, dal lato delle entrate contributive dell'Inps per l'area aziende con dipendenti privati risulta che per i mesi di febbraio, marzo e aprile la seguente situazione (importi in milioni di euro):

marzo		aprile		maggio	
<i>budget</i>	<i>delta</i>	<i>budget</i>	<i>delta</i>	<i>budget</i>	<i>delta</i>
8.710	- 1.000	8.779	- 2.181	8.808	- 3.490

Nel mese di maggio, corrispondente al mese lavorativo di aprile, si registrano 3,5 miliardi di mancate entrate contributive, il che equivale al 40% della massa contributiva totale. Pertanto, potremmo stimare che il 40% dei 13,3 milioni di lavoratori (5,3 milioni di lavoratori) sia stata interessata nel mese di aprile dalle integrazioni salariali, incluse quelle autorizzate non in deroga alla legislazione del d.lgs. 148/2015.

Sulla base delle informazioni desumibili dalle diverse fonti informative dell'Istituto si ritiene di poter ancora considerare prudenziali le ipotesi formulate in occasione della relazione tecnica del DL 34/2020.

### Relazione tecnica

Il decreto-legge in esame, all'art. 1, c. 1 prevede, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane di trattamenti di integrazione salariale, la possibilità di usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20 21 e 22 del DL 18/2020, come modificati rispettivamente dagli artt. 68,69, 70 e 71 del DL 34/2020.

Ai fini della stima è stato ipotizzato mediamente il ricorso a **3 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale**, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane, per le seguenti platee:

#### **CIGO (art. 19 – DL 18/2020)**

- 8.600 lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere con sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane di trattamento ordinario per il 30% di tali lavoratori;
- 2,2 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 2.162,82

euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori ricorrano alla fruizione delle ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

#### **Fondi di solidarietà (art. 19 – DL 18/2020)**

- 1,3 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende non autorizzate a svolgere l'attività economica, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.745,0 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio alle ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
- 1,1 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.780,0 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende ricorrano alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

#### **CIGO per aziende in corso di fruizione di trattamenti CIGS (art. 20 – DL 18/2020)**

- 0,2 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli da aziende in corso di fruizione di CIGS, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.027,8 euro; è stato ipotizzato che il 30% di tali lavoratori fruisca mediamente di ulteriori 3 settimane, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

#### **Cassa integrazione in deroga (art. 22 – DL 18/2020)**

- 0,6 milioni di lavoratori dipendenti da aziende non autorizzate a svolgere l'attività economica, con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato un ricorso medio a ulteriori tre settimane per il 30% di tali lavoratori, al termine del periodo già fruito di quattordici settimane;
- 0,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende autorizzate a svolgere l'attività successivamente al DPCM 26 aprile 2020, con una retribuzione nel 2019 pari a 1.243,6 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende ricorrano alla fruizione mediamente di ulteriori 3 settimane al termine del periodo già fruito di quattordici settimane.

Nella stima degli oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori 3 settimane di trattamenti di interazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto-legge, si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario in vigore per l'anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Si precisa inoltre che nella stima dell'onere di prestazione è stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all'assegno al nucleo familiare.

Nella tabella seguente si riporta il riepilogo degli oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa in esame:

#### Emergenza COVID-19

**Onere derivante dalla concessione di ulteriori 4 settimane rispetto a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del DL 18/2020, come modificati rispettivamente dall'art. 68, 69 e 70 del DL 34/2020, distintamente per attività autorizzate e non a svolgere le attività lavorative durante il periodo di contenimento e del distanziamento sociale**

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipo di provvedimento		Platea interessata	Potenziali beneficiari delle ulteriori 3 settimane medie	Tipo di autorizzazione	DL - modifica normativa (durata prestazione ulteriori 3 settimane medie)				
Articolo	Descrizione				Prestazioni CIG + ANF	Copertura figurativa /correlata	Totale		
Art. 1, c. 1, del presente decreto-legge	Modifiche art. 19 del DL 18/2020 come modificato dall'art. 68 el DL 34/2020	CIGO per lavoratori già tutelati	8.600	2.600	Aziende non autorizzate	2,1	1,3	<b>3,4</b>	
			2.220.500	222.100	Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	183,4	112,4	<b>295,8</b>	
			<b>2.229.100</b>	<b>224.700</b>	<b>totale</b>	<b>185,5</b>	<b>113,7</b>	<b>299,2</b>	
	Fds - Assegno ordinario		1.283.000	384.900	Aziende non autorizzate	266,7	157,2	<b>423,9</b>	
			1.097.000	109.700	Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	76,0	45,7	<b>121,7</b>	
			<b>2.380.000</b>	<b>494.600</b>	<b>tutte le aziende</b>	<b>342,7</b>	<b>202,9</b>	<b>545,6</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>4.609.100</b>	<b>719.300</b>		<b>528,2</b>	<b>316,6</b>	<b>844,8</b>	
	Modifiche art. 20 del DL 18/2020 come modificato dall'art. 69el DL 34/2020	Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO	<b>214.600</b>	<b>64.400</b>	tutte le attività	<b>44,6</b>	<b>60,4</b>	<b>105,0</b>	
	Modifiche art. 22 del DL 18/2020 come modificato dall'art. 70 del DL 34/2020	CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito		582.800	174.800	Aziende non autorizzate	119,7	46,9	<b>166,6</b>
				465.600	46.600	Aziende autorizzate successivamente al DPCM 26 aprile 2020	32,3	13,5	<b>45,8</b>
				<b>1.048.400</b>	<b>221.400</b>	<b>totale</b>	<b>152,0</b>	<b>60,4</b>	<b>212,4</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>5.872.100</b>	<b>1.005.100</b>		<b>724,8</b>	<b>437,4</b>	<b>1.162,2</b>	

I commi 2 e 3 dell'art. 1 e l'articolo 2 hanno natura amministrativa/procedimentale e, pertanto non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3, parimenti, ha identica natura amministrativa/procedimentale pertanto non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente prevedendo che le risorse destinate a ciascuna delle misure siano soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, se necessario, potrà apportare con

propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, rimodulando le risorse medesime. Per tali motivi, anche questo articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.